



Decreto n° 091 / Pres.

Trieste, 21 maggio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI CUI ALLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2012, N. 23 (DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 21/05/2014

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 21/05/2014



Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

Visto in particolare l'articolo 5 che istituisce il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera a) il quale stabilisce che le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Registro e le modalità relative alla sua tenuta siano disciplinate con successivo regolamento di attuazione, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato;

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 867;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -